Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 20 febbraio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c. postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1970, n. **1316**.

Istituzione di due posti di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario convenzionati da destinare ad insegnamenti del corso di laurea in scienza della produzione animale presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna . . . . Pag. 915

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. **1317**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Elisabetta Anna Seton, in Livorno. Pag. 922

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1318**.

Autorizzazione all'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare, con sede in Roma, ad accettare una donazione . . . Pag. 922

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1319**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Biblioteca pubblica e casa della cultura - Fondazione Achille Marazza », con sede in Borgomanero . . . . . Pag. 922

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1320**.

Erezione in ente morale della fondazione « Giuseppe, Maria e Caterina Rastrelli », con sede in Torino . . Pag. 922

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1321**.

Erezione in ente morale della fondazione « Piccola opera charitas », con sede in Vercelli . . . . Pag. 922

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1322**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile . . . . . . Pag. 922

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1970.

Adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private . . . . Pag. 923

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Oliveto Lario . . . . . Pag. 924

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Rivoltana » in provincia di Bergamo. Pag. 924

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1971.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo . . . . . . Pag. 925

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971 . . . . Pag. 925

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1971.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971 . . . Pag. 926

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1971.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di S. Marina Salina. Pag. 926

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1971.
Concessione alla S.p.a. Cartiere Timavo della facoltà di servirsi, a bordo e a terra, di personale alle proprie dipendenze per l'esecuzione di opere portuali . . Pag. 927

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1971.
Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Enna . . . . Pag. 927

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità Autorizzazione all'Università agli studi di Messina ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici . . . Pag. 928

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Precenicco . . Pag. 928

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mercato Saraceno . Pag. 928

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 928

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Arlena », con sede in Roma . . Pag. 928

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ponte Galeria Porto », con sede in Ponte Galeria . . . . Pag. 928

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », con sede in Cisterna d'Asti. Pag. 928

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trenta società cooperative . . Pag. 928

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Fusione del consorzio di bonifica padana e del consorzio di bonifica polesana in unico ente denominato « Consorzio per la bonifica padana e polesana », con sede in Rovigo Pag. 929

Ministero delle finanze: Errata-corrige . . Pag. 929

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto centrale di statistica: Revoca del concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto . . . . Pag. 929

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per esami e per titoli a dieci posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, esclusi quelli della sede di Roma. Pag. 929

Ministero dell'interno: Concorso pubblico per esami a sessantasei posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza . . . . Pag. 933

Ministero della marina mercantile: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova . . . Pag. 936

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca . . . . Pag. 936

Ministero della difesa: Diario delle prove scritte di esame del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione . . . . Pag. 936

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 45 DEL 20 FEBBRAIO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Totalgas Italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1971. — **Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo:** Rimborso di obbligazioni. — **AC.T.E.A. - Azienda Commerciale Tessuti e Affini, società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1970. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1968-88 - 1ª e 2ª tranche, sorteggiate il 3 febbraio 1971. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 febbraio 1971. — **Istituto bancario San Paolo di Torino - Sezione autonoma opere pubbliche, in Torino:** Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di febbraio 1971. — **Istituto di credito fondiario della Toscana - Ente morale, in Firenze:** Cartelle fondiarie 5 % sorteggiate il 9 febbraio 1971. — **Compagnie de Saint Gobain - Pont-A-Mousson, société anonyme, in Neuilly-sur Seine (Hauts de Seine):** Obbligazioni 6% 1966-1984 sorteggiate il 1° febbraio 1971. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni dal 1° al 3 febbraio 1971. — **Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni 6 % - 1ª serie, sorteggiate il 9 febbraio 1971. — **Società Italiana Autoservizi Mediterranei in Concessione, società per azioni, in Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1970. — **A. Carnitti & C. - Officine Fonderie Meccaniche Tessili Oggionesi, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni del prestito obbligazionario 4 %. — **A. Carnitti & C. - Officine Fonderie Meccaniche Tessili Oggionesi, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni del prestito obbligazionario 5 %. — **Società italiana per la produzione di calci e cementi di Segni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 %, emissione 1962, sorteggiate l'11 febbraio 1971. — **Società italiana per la produzione di calci e cementi di Segni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 %, emissione 1960, sorteggiate l'11 febbraio 1971. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Cartelle edilizie 5 % sorteggiate il 4 febbraio 1971. — **Luigi Prada, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1971. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1971. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna - Sezione autonoma opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1971. — **San Marco, società per azioni, in Nervesa della Battaglia (Treviso):** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1971. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta - Ente morale, in Torino:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 9 febbraio 1971. — **Albergo Palazzo, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nell'anno 1970.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1971.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1970, n. **1316**.

Istituzione di due posti di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario convenzionati da destinare ad insegnamenti del corso di laurea in scienza della produzione animale presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 27 dicembre 1967 ed i relativi atti aggiuntivi stipulati anch'essi in Bologna rispettivamente in data 21 maggio, 5 novembre 1969 e 22 giugno 1970, per il finanziamento di due posti di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario presso la facoltà di agraria, per il corso di laurea in scienza della produzione animale, dell'Università di Bologna.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, due posti di professore di ruolo da destinare ad insegnamenti del corso di laurea in scienza della produzione animale, in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di agraria dell'Università di Bologna nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni; nonchè, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario riservati al predetto corso di laurea, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta facoltà in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 160. — GRECO

Repertorio n. 1228

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Convenzione con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia per l'istituzione e il funzionamento di un corso di laurea in « scienze della produzione animale ».

L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), oggi 27 (ventisette) del mese di dicembre, alle ore 11 (undici), in comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;

Davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'università predetta, in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta;

Alla presenza dei testimoni noti ed idonei a termini di legge, signori:

dott. Franco Ferrari, nato a Reggio Emilia l'8 gennaio 1932, presidente dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia, ivi residente;

rag. Lanfranco Pasquali, nato a Reggio Emilia il 29 maggio 1932, vice sindaco di Reggio Emilia, ivi residente;

si sono personalmente costituiti i signori:

Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, per la carica domiciliato a Bologna, in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna, e quindi legale rappresentante della medesima, al presente atto debitamente autorizzato dallo stesso consiglio di amministrazione nell'adunanza del 28 luglio 1967, il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Degola dott. ing. Giorgio, nato il 9 agosto 1923 ad Albinea (Reggio Emilia), e residente per la carica a Reggio Emilia, piazza Libertà, presso la camera di commercio, di professione ingegnere, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, e quindi di rappresentante legale della stessa, a ciò espressamente autorizzato con delibera in data 9 dicembre 1966, n. 526, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 6 maggio 1967, n. 280949, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

comparenti tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che la situazione derivante dalla realtà economico-sociale della provincia di Reggio Emilia e le esigenze di sviluppo del settore zootecnico nella provincia e nella intera regione emiliano-romagnola per far fronte all'evoluzione dei consumi al-

mentari richiedono un adeguamento ed uno sviluppo delle attività di ricerca scientifica in tale campo, unitamente alla preparazione di nuovi quadri tecnici;

che a tale scopo gli enti pubblici territoriali di Reggio Emilia (comune, provincia e camera di commercio) hanno promosso la costituzione di un « Centro di ricerca scientifica per l'incremento ed il miglioramento della produzione e degli alimenti di origine animale », del quale è in corso il perfezionamento formale;

che tale centro vuole essere un valido strumento di aiuto ai produttori e all'industria di trasformazione in agricoltura, specialmente nei settori del latte e delle carni, e svolgere la propria attività in stretta collaborazione con l'Università degli studi di Bologna ed altri centri tecnici specializzati della provincia di Reggio Emilia, sì da creare un concorso qualificato alla formazione di tecnici ed alla specializzazione degli operatori nei vari comparti produttivi;

che nelle more del perfezionamento formale della creazione del predetto centro la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia e l'Università degli studi di Bologna hanno deciso di stipulare una convenzione per l'istituzione e il funzionamento di un corso di laurea in « scienze della produzione animale », che svolgerà la propria attività nei primi due anni a Bologna e nel terzo e quarto anno a Reggio Emilia come sede distaccata della facoltà di agraria;

che il consiglio della facoltà di agraria, il senato accademico e il consiglio di amministrazione — rispettivamente nelle sedute del 2 dicembre 1966, del 13 gennaio 1967, e del 28 luglio 1967, i cui verbali, in estratto per copia conforme, sono allegati al presente atto sotto le lettere *C*), *D*) ed *A*) già citata — ciascuno per quanto di propria competenza, hanno espresso parere favorevole all'istituzione predetta, approvando la relativa convenzione;

che pure la giunta camerale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Reggio Emilia, con delibera in data 9 dicembre 1966, n. 526, allegata al presente atto sotto la lettera *B*), ed approvata dal Ministero dell'industria e commercio con lettera in data 6 maggio 1967, n. 280949, ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Premesse tutte che le parti ratificano e intendono facciano parte integrante del presente atto;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Allo statuto dell'Università degli studi di Bologna saranno aggiunte, a norma di legge, le disposizioni relative all'ordinamento didattico del nuovo corso di laurea in scienze della produzione animale della facoltà di agraria, secondo le proposte formulate dalle competenti autorità accademiche.

Art. 2.

Il corso di laurea in scienze della produzione animale della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna è mantenuto e finanziato con i mezzi e secondo le norme di cui alla presente convenzione; detto corso di laurea funziona in Reggio Emilia come sede distaccata della facoltà di agraria soltanto per il terzo e quarto anno di corso, mentre per i primi due anni funziona in Bologna presso la stessa facoltà di agraria.

Art. 3.

Presso l'Università degli studi di Bologna sono istituiti ed assegnati alla facoltà di agraria, per il corso di laurea in scienze della produzione animale, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, n. 2 (due) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della facoltà stessa che verranno designati nelle forme debite.

Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo sarà provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di utilizzazione di insegnamenti comuni con la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 4.

Presso l'Università degli studi di Bologna sono altresì istituiti ed assegnati alla facoltà di agraria, per il corso di laurea in scienze della produzione animale, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, n. 2 (due) posti di assistente ordinario.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè quello di quiescenza dei titolari dei suddetti posti di assistenti, è quello previsto dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardanti la istituzione dei ruoli stabili del personale assistente, tecnico e subalterno dell'università.

Art. 5.

Alla spesa annua per il funzionamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facoltà di agraria si provvede, oltre che con il maggiore introito derivante dal bilancio della facoltà, dal provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti:

a) con il contributo annuo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia;

b) con l'eventuale altro contributo di enti pubblici o privati.

Art. 6.

Conseguentemente al contenuto dell'articolo precedente, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga a corrispondere all'Università degli studi di Bologna, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 43.000.000 (quarantatremilioni), a partire dall'anno accademico 1967-68.

I contributi indicati nel precedente art. 5 sono destinati:

a) nella misura di L. 12.000.000 (dodicimilioni) al finanziamento di n. 2 (due) posti di ruolo di professori convenzionati;

b) nella misura di L. 6.720.000 (seimilionisettecentoventimila) al finanziamento di n. 2 (due) posti di ruolo di assistenti convenzionati;

c) per la parte residua alla retribuzione di undici incarichi di insegnamento, del personale tecnico amministrativo, e alla istituzione di dotazioni per il funzionamento degli insegnamenti del corso e spese varie, escluse quelle di cui al successivo art. 10.

Nelle cifre indicate ai predetti punti *a*) e *b*) del presente articolo è compreso anche l'onere per il trattamento di previdenza e assistenza corrispondente al 20 % del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra.

Art. 7.

Le eventuali economie che, nell'ambito dell'intero contributo, venissero a suo tempo accertate sulla retribuzione dei docenti e dell'altro personale previsto dalla presente convenzione, potranno essere destinate, con l'assenso della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, al funzionamento ed all'incremento delle dotazioni a disposizione degli insegnamenti del corso di laurea di cui alla presente convenzione.

Art. 8.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga altresì a corrispondere all'Università degli studi di Bologna, sempre per tutta la durata della presente convenzione, le ulteriori somme corrispondenti a eventuali futuri aumenti lordi del trattamento economico e di carriera dei professori e degli assistenti di cui ai precedenti articoli, disposti dallo Stato, nonchè l'ammontare lordo dell'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari di detti posti qualora il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione dei posti stessi.

Art. 9.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga infine a mettere a disposizione dell'Università degli studi di Bologna, per il migliore funzionamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della sua facoltà di agraria, un numero congruo di locali idonei allo scopo e siti in comune di Reggio Emilia: tali locali sono all'inizio provvisoriamente costituiti dalla vecchia sede camerale, sita in via Crispi n. 3, attualmente adibita a scuola.

Art. 10.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura assume a totale suo carico le spese tutte di custodia, di manutenzione e varie di funzionamento (acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, ecc.).

Art. 11.

L'Università degli studi di Bologna, in persona del suo rappresentante come sopra costituito, dichiara di accettare, come con il presente atto accetta, l'impegno e le obbligazioni assunte dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, pure come sopra rappresentata e costituita per il finanziamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facoltà di agraria.

Art. 12.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga a mettere a disposizione della facoltà di agraria, per il corso di laurea in scienze della produzione animale, i mezzi e le somme che altri enti pubblici e privati in prosieguo di tempo eventualmente offrano, pure se i medesimi, per disposizioni di legge o per circostanze particolari, non possono assumere impegni pluriennali.

Art. 13.

L'Università degli studi di Bologna, correlativamente all'impegno assunto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, ai sensi dei precedenti articoli, si impegna ed obbliga per parte sua a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori ed agli assistenti titolari dei posti di ruolo di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti titolari dovranno essere operate in conto entrate del tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico e di carriera dei professori e assistenti universitari, nonchè l'importo corrispondente al 20 % del trattamento economico spettante ai titolari dei detti posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo onde provvedere al trattamento di cessazione dal servizio che possa eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi, qualora si verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione di uno o più dei posti stessi.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei rispettivi titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati, sia « esterni » che « interni », compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre che gli eventuali futuri aumenti del loro trattamento economico di carriera.

Art. 14.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva, e si intende tacitamente rinnovata di venti in venti anni, salvo che non intervenga una formale disdetta da una delle due parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 15.

Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza o, comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venissero meno o divenissero insufficienti i mezzi messi a disposizione dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia per il finanziamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facoltà di agraria, il corso stesso sarà soppresso e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari, i quali tutti saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 16.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna — equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 — sarà registrata in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia a' sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251, con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche del decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alle volontà loro ed a quelle degli Enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di fogli n. 4 (quattro) di carta bollata, scritti su facciate n. 14 (quattordici).

Felice BATTAGLIA
Giorgio DEGOLA
Franco FERRARI, *teste*
Lanfranco PASQUALI, *teste*
dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, *ufficiale rogante*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Repertorio n. 1499

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Atto aggiuntivo alla convenzione 27 dicembre 1967, repertorio n. 1228, per l'istituzione e il funzionamento del corso di laurea in « Scienze della produzione animale ».

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1969 (millenovecentosessantanove), oggi 21 (ventuno) del mese di maggio, alle ore 12, 21 maggio 1969, in comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;

Davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'università predetta, in virtù e ai sensi dell'articolo 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta;

Alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Favali dott. Tommaso, nato l'11 febbraio 1929 a Villaminozzo (Reggio Emilia), funzionario, residente a Reggio Emilia;

Ricci avv. Giovanni, nato a Bologna il 12 luglio 1910 ed ivi residente, funzionario;

si sono personalmente costituiti i signori:

Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, per la carica domiciliato in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna, e quindi di suo legale rappresentante, a ciò espressamente autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'università nell'adunanza del 12 giugno 1968, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera *A*);

Degola dott. ing. Giorgio, nato il 9 agosto 1923 ad Albinea (Reggio Emilia), e residente per la carica a Reggio Emilia, piazza Libertà, presso la camera di commercio, di professione ingegnere, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, e quindi di legale rappresentante della stessa, a ciò espressamente autorizzato con delibera in data 28 gennaio 1969, n. 55, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 1° aprile 1969, n. 289274, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

comparenti tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso:

che con atto in data 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, a rogito dott. Sebastiano Mazzaracchio, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia e la Università degli studi di Bologna convennero l'istituzione presso la facoltà di agraria della stessa università di un corso di laurea in « scienze della produzione animale », che avrebbe svolto la propria

attività nei primi due anni a Bologna e nel terzo e quarto anno a Reggio Emilia come sede distaccata della facoltà di agraria;

che tale corso è stato istituito, a decorrere dall'anno accademico 1968-69 con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968;

che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera del 18 aprile 1968, n. 1625, ha ritenuto opportuno suggerire agli enti firmatari della convenzione la modifica degli articoli 3 (1° capoverso), 8, 13 e 15 della convenzione stessa;

che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, con deliberazione in data 28 gennaio 1969, allegata sotto la lettera *B*) già citata, ha approvato le modifiche suggerite;

che il consiglio di amministrazione dell'università, nella predetta seduta del 12 giugno 1968, il cui verbale è allegato sotto la lettera *A*) già citata, ha pure approvato tali modifiche;

che il senato accademico e il consiglio della facoltà di agraria, rispettivamente nelle sedute del 13 maggio 1969 e del 4 giugno 1968, i cui verbali, in estratto per copia conforme, si allegano al presente atto sotto le lettere *C*) e *D*), hanno pure approvato le modifiche di cui sopra;

che occorre pertanto procedere alla stipulazione di un atto aggiuntivo alla predetta convenzione 27 dicembre 1967, rep numero 1228;

Tutto ciò premesso e confermato, le parti come sopra costituite, in esecuzione delle volontà degli enti da esse rappresentati, previa conferma della suesposta narrativa, che esse intendono faccia parte integrante e sostanziale del predetto atto,

Convengono e stipulano quanto segue:

Gli articoli 3 (1° capoverso), 8, 13 e 15 della convenzione 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, registrata gratuitamente a Bologna, atti pubblici, il 5 gennaio 1968, al n. 36, sono modificati e risultano pertanto ora approvati nel seguente testo definitivo:

Art. 3. — Presso l'Università degli studi di Bologna sono istituiti e assegnati alla facoltà di agraria per il corso di laurea in scienze della produzione animale, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, n. 2 (due) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della facoltà stessa che verranno designati nelle forme debite.

Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo sarà provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di utilizzazione di insegnamenti comuni con la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 8. — Qualora il costo medio dei professori universitari di ruolo o degli assistenti ordinari risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello sulla base del quale è stato calcolato il contributo indicato nelle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 6, sia che i posti convenzionati vengano ricoperti mediante trasferimento di professori di ruolo o di assistenti volontari in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga altresì ad elevare il relativo contributo, sempre per tutta la durata della presente convenzione, sino ad adeguarlo ai nuovi costi medi, e conseguentemente, ed in proporzione, ad elevare anche l'aliquota del 20% di cui all'ultimo capoverso del citato art. 6.

Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20%, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 6, compresa nel contributo complessivo indicato nelle lettere *a*) e *b*) del medesimo articolo.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 13. — L'Università degli studi di Bologna, correlativamente all'impegno assunto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, ai sensi dei precedenti articoli, si impegna ed obbliga per parte sua a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori e agli assistenti titolari dei posti di ruolo di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti titolari, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, nonchè l'importo corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei detti posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo onde provvedere al trattameno di cessazione dal servizio che possa eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi qualora il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione di uno o più dei posti stessi. L'università si obbliga inoltre a versare tutte le eventuali future maggiorazioni indicate nell'art. 8, primo e secondo comma.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei rispettivi titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati, sia «esterni» che «interni», compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; oltre che gli eventuali futuri aumenti del loro trattamento economico di carriera.

Art. 15. — Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza o, comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venissero meno in tutto od in parte i mezzi messi a disposizione dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia per il finanziamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facoltà di agraria, uno o ambedue i posti di professore di ruolo o di assistente ordinario vengono soppressi, e questi tutti saranno annessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

Il presente atto ha valore di atto aggiuntivo alla convenzione 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, registrata gratuitamente a Bologna, atti pubblici, il 5 gennaio 1969, al n. 36, che rimane peraltro inalterata in ogni altra sua parte.

La presente convenzione è esente da tassa di registro, ai sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n 3269, perchè fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251, con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche del decreto della Presidenza di Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, e da me letto, in continua presenza dei testimoni ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alle volontà loro ed a quelle degli enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di fogli n. 3 (tre) di carta bollata, scritti su facciate n. 8 e tre righe della nona.

Tito CARNACINI
ing. Giorgio DEGOLA
Tommaso FAVALI, *teste*
Giovanni RICCI, *teste*
dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, *ufficiale rogante*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Repertorio n. 1561

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Secondo atto aggiuntivo alla convenzione 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, per l'istituzione e il funzionamento del corso di laurea in «Scienze della produzione animale».

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1969 (millenovecentosessantanove), oggi 5 (cinque) del mese di novembre, alle ore 12,45, 5 novembre 1969, in comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;

Davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'università predetta, in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V, della raccolta

Alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Ricci avv. Giovanni, nato a Bologna il 12 luglio 1910 ed ivi residente, funzionario;

Gibertini dott. Giovanna, nata a Legnago (Verona) il 2 aprile 1939, e residente a Bologna, funzionario;

si sono personalmente costituiti i signori:

Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, per la carica domiciliato in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna, e quindi di suo legale rappresentante, a ciò espressamente autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'università nell'adunanza del 23 luglio 1969, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera *A*),

Degola dott ing Giorgio, nato il 9 agosto 1923 ad Albinea (Reggio Emilia), e residente per la carica a Reggio Emilia, piazza Libertà, presso la camera di commercio, di professione ingegnere, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, e quindi di legale rappresentante della stessa, a ciò espressamente autorizzato con delibera in data 4 settembre 1969, n. 443, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 13 ottobre 1969, numero 302949, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

comparenti tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che con atto in data 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, a rogito dott. Sebastiano Mazzaracchio, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia e l'Università degli studi di Bologna convennero l'istituzione presso la facoltà di agraria della stessa università di un corso di laurea in « scienze della produzione animale », che avrebbe svolto la propria attività nei primi due anni a Bologna e nel terzo e quarto anno a Reggio Emilia come sede distaccata della facoltà di agraria;

che tale corso è stato istituito, a decorrere dall'anno accademico 1968-69, con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968;

che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera del 18 aprile 1968, n. 1625, ha ritenuto opportuno suggerire agli enti firmatari della convenzione la modifica degli articoli 3 (1° capoverso), 8, 13 e 15 della convenzione stessa;

che pertanto, in data 21 maggio 1969, rep. n. 1499, fu stipulato un primo atto aggiuntivo alla citata convenzione per la modifica degli articoli 3 (1° capoverso), 8, 13 e 15;

che tuttavia il Ministero della pubblica istruzione, con lettera in data 15 luglio 1969, n. 3180, ebbe ulteriormente a rilevare che il detto atto aggiuntivo non conteneva tutte le modifiche in un primo tempo richieste, e in particolare quella relativa alla specificazione della destinazione del 20 % del costo medio per il finanziamento dei posti di professore e di assistente da riferirsi allo speciale fondo da costituirsi per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza;

che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, con deliberazione in data 4 settembre 1969 allegata sotto la lettera *B*) già citata, ha approvato le modifiche suggerite;

che il consiglio di amministrazione dell'università, nella predetta seduta del 23 luglio 1969, il cui verbale è allegato sotto la lettera *A*) già citata, ha pure approvato tali modifiche;

che il senato accademico e il consiglio della facoltà di agraria, rispettivamente nelle sedute del 31 luglio 1969 e del 22 luglio 1969, i cui verbali, in estratto per copia conforme, si allegano al presente atto sotto le lettere *C*) e *D*), hanno pure approvato le modifiche di cui sopra;

che occorre pertanto procedere alla stipulazione di un secondo atto aggiuntivo alla predetta convenzione 27 dicembre 1967, rep. n. 1228;

Tutto ciò premesso e confermato, le parti come sopra costituite, in esecuzione delle volontà degli enti da esse rappresentati, previa conferma della suesposta narrativa, che esse intendono faccia parte integrante e sostanziale del presente atto;

Convengono e stipulano quanto segue:

L'atto aggiuntivo stipulato in data 21 maggio 1969, rep. n. 1499, deve considerarsi privo di ogni efficacia e sostituito in ogni sua parte dal presente.

Gli articoli 3 (1° capoverso), 6, 8, 13 e 15 della convenzione 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, registrata gratuitamente a Bologna, atti pubblici, il 5 gennaio 1968, al n. 36, sono modificati e risultano pertanto ora stipulati e approvati nel seguente testo definitivo:

Art. 3. — Presso l'Università degli studi di Bologna sono istituiti e assegnati alla facoltà di agraria, per il corso di laurea in scienze della produzione animale, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, n. 2 (due) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della facoltà stessa che verranno designati nelle forme debite.

Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo sarà provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di utilizzazione di insegnamenti comuni con la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 6. — Conseguentemente al contenuto dell'articolo precedente, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga a corrispondere all'Università degli studi di Bologna, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 43.000.000 (quarantatremilioni), a partire dall'anno accademico 1967-68.

I contributi indicati nel precedente art. 5 sono destinati:

a) nella misura di L. 12.000.000 (dodicimilioni) al finanziamento di n. 2 (due) posti di ruolo di professori convenzionati;

b) nella misura di L. 6.720.000 (seimilionisettecentoventimila) al finanziamento di n. 2 (due) posti di ruolo di assistente convenzionati;

c) per la parte residua alla retribuzione di undici incarichi di insegnamento, del personale tecnico amministrativo, e all'istituzione di dotazioni per il funzionamento degli insegnamenti del corso e spese varie, escluse quelle di cui al successivo art. 10.

Nelle cifre indicate ai predetti punti *a*) e *b*) del presente articolo, è compreso anche un importo pari al 20 % dei contributi stessi che costituisce il fondo speciale destinato alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei detti posti di ruolo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 15, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 8. — Qualora il costo medio dei professori universitari di ruolo o degli assistenti ordinari risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello sulla base del quale è stato calcolato il contributo indicato nelle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 6, sia che i posti convenzionati vengano ricoperti mediante trasferimento di professori o assistenti di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga altresì ad elevare il relativo contributo, sempre per tutta la durata della presente convenzione, sino ad adeguarlo ai nuovi costi medi, e conseguentemente, ed in proporzione, ad elevare anche il contributo corrispondente all'aliquota del 20 %, destinata a costituire il fondo speciale per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi, qualora il verificarsi delle circostanze previste dalla presente convenzione comporti la soppressione di uno o più dei posti stessi, nonchè al rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori e degli assistenti universitari, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

Reggio Emilia si impegna ed obbliga altresì ad adeguare proporzionalmente, ed in corrispondenza, il contributo corrispondente all'aliquota del 20 % succitata.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 13. — L'Università degli studi di Bologna, correlativamente all'impegno assunto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, ai sensi dei precedenti articoli, si impegna ed obbliga per parte sua a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori e agli assistenti titolari dei posti di ruolo di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti titolari dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, nonchè lo importo corrispondente al 20 % del trattamento economico spettante ai titolari dei detti posti di ruolo, per costituire il fondo speciale destinato alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi, qualora il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione di uno o più dei posti stessi, nonchè al rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria. L'università si obbliga inoltre a versare tutte le eventuali future maggiorazioni indicate nell'art. 8, primo e secondo comma.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga a versare altresì annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei rispettivi titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati, sia « esterni » che « interni », compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre che gli eventuali futuri aumenti del loro trattamento economico di carriera.

Art. 15. — Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza o, comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venissero meno in tutto o in parte i mezzi messi a disposizione dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia per il finanziamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facoltà di agraria, uno o ambedue i posti di professore o di assistente di ruolo vengono soppressi, e questi tutti saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

Il presente atto ha valore di secondo atto aggiuntivo alla convenzione 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, registrata gratuitamente a Bologna, atti pubblici, il 5 gennaio 1968, al n. 36, che rimane peraltro inalterata in ogni altra sua parte.

La presente convenzione è esente da tassa di registro, ai sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, perchè fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251, con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alle volontà loro ed a quelle degli enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di n. 3 (tre) fogli di carta bollata, scritti su n. 10 (dieci) facciate e metà dell'undicesima.

Tito CARNACINI
Ing. Giorgio DEGOLA
Giovanna GIBERTINI, *teste*
Giovanni RICCI, *teste*
Dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, *ufficiale rogante*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Repertorio n. 1722

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Terzo atto aggiuntivo alla convenzione 27 dicembre 1967, rep. n. 1228, per l'istituzione ed il funzionamento del corso di laurea in « Scienze della produzione animale ».

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1970 (millenovecentosettanta), oggi 22 (ventidue) del mese di giugno, alle ore 9,30, 22 giugno 1970, in comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;

Davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'università predetta, in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della raccolta;

Alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:

Fiore dott. Adriano, nato a Bologna il 1° novembre 1931, ed ivi residente, funzionario;

Fantini Gino, nato il 18 maggio 1923 a Bologna, ed ivi residente, funzionario;

si sono personalmente costituiti i signori:

Goidanich prof. Gabriele, nato ad Aosta il 30 agosto 1912, e domiciliato a Bologna, docente niversitario, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di prorettore dell'Università degli studi di Bologna, delegato dal rettore della medesima, a norma del decreto rettorale in data 1° agosto 1968, n. 1221, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1968, n. 19, Pubblica istruzione, e come tale legale rappresentante dell'università stessa, alla stipulazione del presente atto, a ciò espressamente autorizzato dal consiglio di amministrazione della università nell'adunanza del 26 febbraio 1970, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera *A*);

Degola dott. ing. Giorgio, nato il 9 agosto 1923 ad Albinea (Reggio Emilia), e residente per la carica a Reggio Emilia, piazza Libertà, presso la camera di commercio, di professione ingegnere, il quale interviene e agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, e quindi legale rappresentante della stessa, a ciò espressamente autorizzato con delibera in data 3 aprile 1970, n. 210, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 4 giugno 1970, n. 255140, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

comparenti tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che con atto in data 27 dicembre 1967, repertorio n. 1228, a a rogito dott. Sebastiano Mazzaracchio, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia e l'Università degli studi di Bologna convennero l'istituzione presso la facoltà di agraria della stessa università di un corso di laurea in « scienze della produzione animale », che avrebbe svolto la propria attività nei primi due anni a Bologna e nel terzo e quarto anno a Reggio Emilia come sede distaccata della facoltà di agraria;

che tale corso è stato istituito, a decorrere dall'anno accademico 1968-69, con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968;

che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera del 18 aprile 1968, n. 1625, ha ritenuto opportuno suggerire agli enti firmatari della convenzione la modifica degli articoli 3 (1° capoverso), 8, 13 e 15 della convenzione stessa;

che pertanto, in data 21 maggio 1969, repertorio n. 1499, fu stipulato un primo atto aggiuntivo alla citata convenzione per la modifica degli articoli 3 (1° capoverso), 8, 13 e 15;

che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera in data 15 luglio 1969, n. 3180, ebbe ulteriormente a rilevare che il detto atto aggiuntivo non conteneva tutte le modifiche in un primo tempo richieste, e in particolare quella relativa alla specificazione della destinazione del 20 % del costo medio per il finanziamento dei posti di professore e di assistente da riferirsi allo speciale fondo da costituirsi per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza;

che pertanto, in data 5 novembre 1969, fu stipulato un secondo atto aggiuntivo (repertorio n. 1561) alla citata convenzione, per la modifica degli articoli 3 (1° capoverso), 6, 8, 13 e 15 della citata convenzione;

che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera 14 febbraio 1970, n. 177, ebbe a comunicare che il Ministero del tesoro, nel prendere in esame, per il prescritto parere, gli atti di cui sopra, aveva chiesto che la convenzione stessa fosse emendata nel senso di escludere qualsiasi riferimento a personale tecnico e amministrativo, stante il divieto di assunzione di personale non insegnante non di ruolo valevole anche per le università, e che l'art. 15 disponesse che, nel caso di mancato rinnovo della convenzione stessa alla scadenza, ovvero di inosservanza da parte dell'ente sovventore degli impegni finanziari assunti, debbono intendersi automaticamente soppressi tutti i posti convenzionati e non già, come previsto, parte di essi, e cessare dal servizio non soltanto i titolari di detti posti, bensì anche tutto il personale insegnante incaricato, nominato in base a tale convenzione;

che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, con deliberazione in data 3 aprile 1970 — allegata sotto la lettera *B*) già citata — ha approvato le modifiche suggerite;

che il consiglio della facoltà di agraria e il senato accademico, rispettivamente nelle sedute del 12 febbraio 1970 e del 13 febbraio 1970 — i cui verbali, in estratto per copia conforme, si allegano al presente atto sotto le lettere *C*) e *D*) — hanno approvato le modifiche di cui sopra;

che il consiglio di amministrazione dell'università, nella predetta seduta del 26 febbraio 1970, il cui verbale è allegato sotto la lettera *A*) già citata, ha approvato tali modifiche;

che occorre pertanto procedere alla stipulazione formale di un terzo atto aggiuntivo alla predetta convenzione 27 dicembre 1967, repertorio n. 1228;

Tutto ciò premesso e confermato, le parti come sopra costituite, in esecuzione delle volontà degli enti da esse rappresentati, previa conferma della suesposta narrativa, che esse intendono faccia parte integrante e sostanziale del presente atto,

Convengono e stipulano quanto segue:

Gli atti aggiuntivi stipulati in data 21 maggio 1969, repertorio n. 1499, e in data 5 novembre 1969, repertorio n. 1561, devono considerarsi privi di ogni efficacia e sostituiti in ogni loro parte dal presente.

Gli articoli 3 (1° capoverso), 6, 8, 13 e 15 della convenzione 27 dicembre 1967, repertorio n. 1228, registrata gratuitamente a Bologna, atti pubblici, il 5 gennaio 1968, al n. 36, sono modificati, e risultano pertanto ora stipulati ed approvati nel seguente testo definitivo:

Art. 3. — Presso l'Università degli studi di Bologna sono istituiti e assegnati alla facoltà di agraria, per il corso di laurea in scienze della produzione animale, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, n. 2 (due) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della facoltà stessa che saranno designati nelle forme debite.

Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo sarà provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di utilizzazione di insegnamenti comuni con la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 6. — Correlativamente al contenuto dell'articolo precedente, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga a corrispondere alla Università degli studi di Bologna, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 43.000.000 (quarantatre milioni), a partire dall'anno accademico 1967-68.

I contributi indicati nel precedente art. 5 sono destinati:

a) nella misura di L. 12.000.000 (dodici milioni) al finanziamento di n. 2 (due posti di ruolo di professori convenzionati;

b) nella misura di L. 6.720.000 (seimilionisettecentoventimila) al finanziamento di n. 2 (due) posti di ruolo di assistenti convenzionati;

c) per la parte residua alla retribuzione di undici incarichi di insegnamento e all'istituzione di dotazioni per il funzionamento degli insegnamenti del corso e spese varie, escluse quelle di cui al successivo art. 10.

Nelle cifre indicate ai predetti punti *a*) e *b*) del presente articolo è compreso anche un importo pari al 20 % dei contributi stessi, che costituisce il fondo speciale destinato alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei detti posti di ruolo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 15, nonchè al rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 8. — Qualora il costo medio dei professori universitari di ruolo e degli assistenti ordinari risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello sulla base del quale è stato calcolato il contributo indicato nelle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 6, sia che i posti convenzionati vengano ricoperti mediante trasferimento di professori o assistenti di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga altresì ad elevare il relativo contributo, sempre per tutta la durata della presente convenzione, sino ad adeguarlo ai nuovi costi medi, e conseguentemente, ed in proporzione, ad elevare anche il contributo corrispondente all'aliquota del 20 % destinata a costituire il fondo speciale per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi, qualora il verificarsi delle circostanze previste dalla presente convenzione comporti la soppressione di uno o più dei posti stessi, nonchè al rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori e degli assistenti universitari, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si impegna ed obbliga altresì ad adeguare proporzionalmente, ed in corrispondenza, il contributo corrispondente all'aliquota del 20 % succitata.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 13. — L'Università degli studi di Bologna, correlativamente all'impegno assunto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, ai sensi dei precedenti articoli, si impegna ed obbliga per parte sua a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori e agli assistenti titolari dei posti di ruolo di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti titolari dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, nonchè l'importo corrispondente al 20 % del costo medio per trattamento economico dei titolari dei detti posti di ruolo, per costituire il fondo speciale destinato alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi, qualora il verificarsi delle circostanze previste nella presente convenzione comporti la soppressione dei posti stessi, nonchè al rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

L'università si obbliga inoltre a versare tutte le eventuali future maggiorazioni indicate nell'art. 8, primo e secondo comma.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga a versare altresì annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei rispettivi titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati, sia «esterni» sia «interni», compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre che gli eventuali futuri aumenti del loro trattamento economico di carriera.

Art. 15. — Qualora la presente convenzione non sia rinnovata alla sua scadenza o, comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, vengano meno in tutto o in parte i contributi che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia si è impegnata a versare per il finanziamento del corso di laurea in scienze della produzione animale della facoltà di agraria, tutti i posti di ruolo di cui all'art. 6 sono soppressi; i titolari dei posti stessi saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge e cesserà inoltre dal servizio anche tutto il personale insegnante incaricato, nominato in base alla presente convenzione.

Il presente atto ha valore di atto aggiuntivo definitivo alla convenzione 27 dicembre 1967, repertorio n. 1228, registrata gratuitamente a Bologna, atti pubblici, il 5 gennaio 1968, al n. 36, che rimane peraltro inalterata in ogni altra sua parte.

La presente convenzione è esente da tassa di registro, ai sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, perchè fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251, con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alle volontà loro ed a quelle degli enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di n. 6 (sei) fogli di carta bollata, scritti su n. 11 (undici) facciate.

Gabriele GOIDANICH
ing. Giorgio DEGOLA
Adriano FIORE, *teste*
Gino FANTINI, *teste*
dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, *ufficiale rogante*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. **1317.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Elisabetta Anna Seton, in Livorno.

N. 1317. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Livorno in data 18 gennaio 1968, integrato con dichiarazioni 1° luglio 1968 e 27 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Elisabetta Anna Seton, in Livorno.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 166. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1318.**

Autorizzazione all'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1318. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare viene autorizzato ad accettare la donazione, disposta dalla professoressa Iole Lidia Maria Marotta ai termini e per gli scopi di cui all'atto pubblico 10 settembre 1969, n. 105535 di repertorio, a rogito del notaio Italo Bufardeci in Siracusa, di un appartamento di vani 3 ed accessori al primo piano del fabbricato sito in Siracusa, in via Luigi Greco Cassia n. 3, del dichiarato valore di L. 7.000.000 che, per espressa volontà della donante dovrà essere adibito a sede della fondazione provinciale dell'istituto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 179. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1319.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Biblioteca pubblica e casa della cultura - Fondazione Achille Marazza », con sede in Borgomanero.

N. 1319. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ente denominato « Biblioteca pubblica e casa della cultura Fondazione Achille Marazza », con sede in Borgomanero.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 185. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1320.**

Erezione in ente morale della fondazione « Giuseppe, Maria e Caterina Rastrelli », con sede in Torino.

N. 1320. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Giuseppe, Maria e Caterina Rastrelli », con sede in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 169. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1321.**

Erezione in ente morale della fondazione « Piccola opera charitas », con sede in Vercelli.

N. 1321. Decreto del Presidente della Repubblica 28 di cembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Piccola opera charitas », con sede in Vercelli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 168. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1322.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1322. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Adelmo Ciatti per il complessivo convenuto prezzo di L. 7.500.000, l'immobile urbano posto in Prato in via Garibaldi, 47, composto di quartiere per civile abitazione al primo piano condominiale, di vani cinque, servizi compresi, da destinare a sede della locale rappresentanza Unione italiana dei ciechi.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 178. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1970.

Adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 31 marzo 1956, n. 293, ed il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, contenenti le norme per la previdenza del personale dell'Enel e delle aziende elettriche private;

Constatato che le retribuzioni di cui all'art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, modificato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, hanno registrato nel complesso, fino alla data del 1° maggio 1970, variazioni in aumento di carattere generale e collettivo per un importo pari al 19,57 per cento, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1967, con il quale le pensioni in corso di godimento da parte dei dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private erano state variate a decorrere dal 1° luglio 1967;

Considerato che occorre disporre un corrispondente aumento delle pensioni poste a carico del fondo di previdenza del personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1970, da applicarsi sull'85 per cento del loro ammontare, a norma del citato art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, modificato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

Considerata la necessità di graduare tale aumento in relazione alle diverse decorrenze delle pensioni di cui trattasi;

Considerato che la situazione economico-finanziaria del fondo di previdenza consente di procedere all'aumento delle pensioni, ai sensi delle disposizioni suddette;

Visto il parere espresso al riguardo in data 4 agosto 1970, dal comitato amministratore del fondo, di cui all'art. 5 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nel testo sostituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Le pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1970, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data, per l'85 per cento del loro ammontare, della percentuale indicata a fianco di ciascuna decorrenza, secondo la tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 170

Tabella dei coefficienti di maggiorazione da applicare sull'85 % dell'importo delle pensioni a carico del fondo di previdenza del personale dell'Enel e delle aziende elettriche private.

DECORRENZA DELLE PENSIONI	PERCENTUALE DI AUMENTO DA APPLICARE	
	sull'85% dell'importo delle pensioni	sull'intero ammontare delle pensioni
1967		
sino agosto	19,57	16,63
1° settembre	19,46	16,54
1° ottobre	19,36	16,46
1° novembre	19,25	16,36
1° dicembre	19,05	16,19
1968		
1° gennaio	18,84	16,01
1° febbraio	17,85	15,17
1° marzo	16,87	14,34
1° aprile	15,91	13,52
1° maggio	14,96	12,72
1° giugno	14,13	12,01
1° luglio	13,30	11,31
1° agosto	13,21	11,23
1° settembre	13,11	11,14
1° ottobre	13,02	11,07
1° novembre	12,92	10,98
1° dicembre	12,83	10,91
1969		
1° gennaio	12,74	10,83
1° febbraio	12,64	10,74
1° marzo	12,55	10,67
1° aprile	12,46	10,59
1° maggio	12,36	10,51
1° giugno	12,08	10,27
1° luglio	11,80	10,03
1° agosto	11,52	9,79
1° settembre	11,15	9,48
1° ottobre	10,78	9,16
1° novembre	10,42	8,86
1° dicembre	10,15	8,63
1970		
1° gennaio	9,89	8,41
1° febbraio	8,36	7,11
1° marzo	6,80	5,78
1° aprile	5,28	4,49
1° maggio	3,80	3,23
1° giugno	2,28	1,94
1° luglio	0,81	0,69
1° agosto	0,44	0,37
1° settembre	0,29	0,25
1° ottobre	0,15	0,13

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(1849)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Oliveto Lario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 luglio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Oliveto Lario;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Oliveto Lario;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico per la bellezza panoramica dei quadri naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico dalle rive dello specchio d'acqua costituito dal bacino di Lecco del lago di Como, e dai natanti del servizio pubblico. Il territorio, inoltre, è caratterizzato da gradevoli pendici boscose e forti ondulazioni di terreno che si concludono nella piana che scende poi dolcemente nel lago di Como, formando un quadro naturale di altissimo interesse panoramico. L'abitato di Oliveto Lario, infine, nonchè i gruppi sparsi di edifici, costituiscono un insieme di valori dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi con la natura, si da costituire complessi di cose immobili aventi valori estetici e tradizionali in cui è nota essenziale la concordanza spontanea e la funzione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Oliveto Lario ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Oliveto Lario provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 dicembre 1970

p. *Il Ministro:* ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 7 luglio 1969, si è riunita oggi ventinove (29 luglio 1969) millenovecentosessantanove, alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

OLIVETO LARIO: vincolo dell'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione udita la relazione della presidenza, alla unanimità dei voti delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3-4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Oliveto Lario.

(903)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Rivoltana » in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Bergamo in data 14 settembre 1970, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Rivoltana » dal confine di Cremona, in comune di Arzago d'Adda, alla Padana superiore strada statale n. 11 in comune di Mozzanica;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Bergamo in data 19 ottobre 1970, n. 11663;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Rivoltana » — tratto Arzago-Mozzanica — di km. 10 + 930, con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali, o provinciali già dichiarate a precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Bergamo fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche *in loco*, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964)

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(1045)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1971.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con cui è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 765, recante integrazioni alla citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

Vista la legge 2 aprile 1968 n. 504, recante modifiche alle menzionate leggi 18 ottobre 1961, n. 1048 e 15 settembre 1964, n. 765, con cui l'ente predetto ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Visto il decreto ministeriale in data 18 aprile 1969, con cui ai sensi dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'ente medesimo per il quadriennio decorrente dalla stessa data;

Visto il decreto ministeriale in data 10 luglio 1969, con cui è stata disposta, fra l'altro, la nomina del comm. Elio Pirami a vice presidente dell'ente, con riserva di provvedere con successivo decreto alla sua sostituzione nella carica di rappresentante dei coltivatori diretti della provincia di Perugia nel consiglio d'amministrazione in parola, allorchè sarebbero state espletate a termini dell'art. 5, lettera *d*) della legge 2 aprile 1968, n. 504, le procedure occorrenti per tale sostituzione;

Vista la designazione della terna di persone appartenenti alla categoria dei coltivatori diretti della provincia di Perugia, comunicata — ai sensi dell'art. 5, lettera *d*) della citata legge 2 aprile 1968, n. 504 — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta del rappresentante della categoria stessa da chiamare a far parte del menzionato consiglio d'amministrazione in sostituzione del comm. Elio Pirami;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del quadriennio 18 aprile 1968-17 aprile 1973 il sig. Livio Braconi è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, in rappresentanza dei coltivatori diretti della provincia di Perugia e in sostituzione del comm Elio Pirami

Roma, addì 22 gennaio 1971

Il Ministro: NATALI

(989)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari:

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura di Bari è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(1016)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524·

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale dell'11 giugno 1945, n. 313;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(1015)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di S. Marina Salina.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 7 dicembre 1964, con la quale il comune di S. Marina Salina (Messina) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale, giusta delibera del consiglio comunale n. 59 del 5 novembre 1964;

Vista la delibera n. 22 del 20 ottobre 1970, approvata dalla commissione provinciale di controllo di Messina nella seduta del 5 novembre 1970, con la quale il commissario regionale presso il comune di S. Marina Salina ha chiesto il trasferimento all'Enel dell'impresa elettrica comunale;

Vista l'istanza in data 28 dicembre 1970, con la quale il commissario regionale presso il comune di S. Marina Salina, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;

Considerato che la richiesta di trasferimento comporta la rinuncia alla domanda di concessione e quindi il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di S. Marina Salina rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di S. Marina Salina (Messina).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Messina con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Messina o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 25 gennaio 1971

Il Ministro: GAVA

(1073)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1971.

Concessione alla S.p.a. Cartiere Timavo della facoltà di servirsi, a bordo e a terra, di personale alle proprie dipendenze per l'esecuzione di opere portuali.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 21, 108 e 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la domanda, integrata da successiva nota, con la quale la S.p.a. Cartiere del Timavo, di Trieste, ha chiesto, in relazione alla realizzazione in prossimità del proprio stabilimento, sito in S. Giovanni di Duino, di una banchina privata da costruire in proprio alla confluenza del fiume Timavo con il fiume Lisert per lo scarico di materie prime necessarie allo svolgimento della propria attività e il carico del prodotto finito - la dispensa prevista dal citato art. 110, ultimo comma;

Visti gli atti dell'istruttoria eseguita dalla Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Veneto dai quali è risultato che le merci da caricare e scaricare interessano il ciclo continuativo di lavorazione del suddetto stabilimento;

Visto il parere favorevole espresso dalla stessa Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che, oltre alle speciali esigenze tecniche e funzionali dello stabilimento della S.p.a. Cartiere Timavo, le quali comportano un organizzazione unitaria dei servizi sia a bordo che a terra, sussistono altresì motivi di pubblico interesse connessi allo sviluppo delle attività economiche della zona;

Decreta:

Articolo unico

E' concessa alla S.p.a. Cartiere Timavo la facoltà di servirsi, a bordo e a terra, di personale alle proprie dipendenze per l'esecuzione delle operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione, che verranno effettuate sulla banchina che sarà da essa costruita in S. Giovanni di Duino alla confluenza del fiume Timavo con il fiume Lisert in prossimità del proprio stabilimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

(1035)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1971.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 20 aprile 1970, n. 86, con la quale l'amministrazione provinciale di Enna ha espresso parere favorevole alla declassificazione a comunale del tratto iniziale della strada provinciale n. 2 « Enna-bivio strada panoramica-bivio Kamut », attualmente denominato Corso Sicilia, dell'estesa di km. 0,410;

Visto il voto 21 luglio 1970, n. 1200, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tronco di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada di cui alle premesse di km. 0,410 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(1113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Università agli studi di Messina ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto n. 300.10.II.48/5.4676 in data 6 novembre 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università agli studi di Messina è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso il policlinico di Messina ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(991)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Precenicco

Con decreto 9 novembre 1970, n. 396, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area dell'ex canale naturale denominato « Ghebbo dei Sassi », in comune di Precenicco (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24, mappale 59½, della superficie di mq. 800 ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 ottobre 1965, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1048)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mercato Saraceno

Con decreto 10 novembre 1970, n. 438, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Savio in comune di Mercato Saraceno (Forlì), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 61, mappali 5½ (Ha. 4.15.00) e 43½ (Ha. 0.28.50) e complessivamente di Ha. 4.43.50 ed indicati nello schizzo planimetrico con allegata relazione rilasciata il 16 febbraio 1970, in scala 1 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1049)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1970, registro n. 113, foglio n. 378, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Marchetti Vincenzo in data 2 luglio 1966 avverso l'esclusione dal ruolo dei professori di Canto e clavicembalo dei conservatori di musica, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 21.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del decreto.

(1023)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 117, foglio n. 169, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Bulian Maria in Fanton in data 16 luglio 1964 avverso la esclusione dalla assunzione nel ruolo speciale transitorio degli insegnanti di economia domestica nella scuola media, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 20.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del decreto.

(1024)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Arlena », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 gennaio 1971 l'avv. Adalberto Tempesta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Arlena », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Raffaele Siani, che ha rinunciato allo incarico.

(1053)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ponte Galeria Porto », con sede in Ponte Galeria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 gennaio 1971, l'avv Adalberto Tempesta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Ponte Galeria Porto », con sede in Ponte Galeria (Roma), in sostituzione del sig. Vualdemito Mancini.

(1054)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », con sede in Cisterna d'Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 gennaio 1971, i poteri conferiti al geom. Bruno Curletto, commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », con sede in Cisterna d'Asti (Asti), sono stati prorogati fino al 15 luglio 1971.

(1056)

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trenta società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 gennaio 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil « Nostalgia del focolare », con sede in Roma, costituita per rogito Vitelli in data 3 febbraio 1955, repertorio n. 25286;

2) edil « Polianthemia », con sede in Roma, costituita per rogito Federici in data 24 luglio 1964, rep. 33424;

3) edil « Universo I », con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 4 aprile 1963, rep. 137146;

4) di produzione e lavoro « C.L.A.S. Centro laziale artigiani sarti », con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 13 marzo 1962, rep. 104812;

5) edil « Acacia nordica », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 14 settembre 1961, rep. 23242;

6) edil « Diamante », con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 29 settembre 1964, rep. 29450;

7) « Cantina sociale Santa Maria del Monte », con sede in Cave (Roma), costituita per rogito Inzerilli in data 3 giugno 1962, rep. 111405;

8) « Artigiana risveglio edilizio palombarese », con sede in Palombara Sabina (Roma), costituita per rogito Pompili in data 1° marzo 1949, rep. 12304;

9) edil « Colli Albani-Mare », con sede in Latina, costituita per rogito Varcasia in data 15 dicembre 1965, rep. 10379;

10) edil « Semprevisa », con sede in Latina, costituita per rogito Nardacci in data 14 novembre 1965, repertorio 4683/3049;

11) edil « Pro Magistris tra insegnanti elementari », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 27 maggio 1958, rep. 11348;

12) edil « Casa Serena, fra i lavoratori », con sede in Orte (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 1° ottobre 1966, rep. 41296;

13) edil « Tevere fra insegnanti elementari », con sede in Orte Scalo (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 21 febbraio 1960, rep. 22983;

14) di consumo « Valleranese », con sede in Vallerano (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 20 marzo 1964, repertorio 3136;

15) edil « La Pineta », con sede in Buccinasco (Milano), costituita per rogito Visentini in data 15 giugno 1964, repertorio 41648/5651;

16) edil « Europea il Carroccio », con sede in Giussano (Milano), costituita per rogito Japoce in data 29 maggio 1964, rep. 14607;

17) « Autotrasporti bergamasca operai - C.A.B.O. », con sede in Bergamo, costituita per rogito Tombini in data 23 dicembre 1950, rep. 12912;

18) di consumo « Famiglia cooperativa brignanese », con sede in Brignano Gera d'Adda (Bergamo), costituita per rogito Colombo in data 19 maggio 1964, rep. 26380;

19) di produzione e lavoro « C.P.C. - Cooperativa posteggiatori Como », con sede in Como, costituita per rogito Giuriani in data 13 aprile 1962, rep. 32418.

20) edil « Alessandro Manzoni », con sede in Brivio (Como), costituita per rogito Mandelli in data 19 luglio 1964, rep. 6290;

21) di consumo « Circolo familiare cooperativo », con sede in Asnago di Cermenate (Como), costituita per rogito Garbagnati in data 30 maggio 1919;

22) edil « Sabbionese », con sede in Imbersago (Como), costituita per rogito Bosisio in data 16 settembre 1964, repertorio 24279/7221;

23) edil « La pace nella casa », con sede in Mariano Comense (Como), costituita per rogito Farisoglio in data 26 novembre 1963, rep. 13974;

24) edil « Domus », con sede in Tavernerio (Como), costituita per rogito Bellini in data 4 marzo 1963, rep. 16919/2324;

25) edil « Belvedere », con sede in Mantova, costituita per rogito Aliberti in data 2 ottobre 1963, rep. 43949;

26) edil « Piccola Casa », con sede in Parma, costituita per rogito Tosi in data 30 marzo 1955, rep. 2820;

27) di produzione e lavoro « Alba », con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Fiore in data 20 settembre 1967, rep. 27325;

28) edil. « Libertas », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 23 gennaio 1955, rep. 7594;

29) edil « Giovanni XXIII », con sede in Cisano Bergamasco (Bergamo), costituita per rogito Patanè in data 6 settembre 1964, rep. 8745;

30) edil « San Martino », con sede in Cisano Bergamasco (Bergamo), costituita per rogito Patanè in data 4 dicembre 1962, rep. 6753.

(923)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione del Consorzio di bonifica padana e del Consorzio di bonifica polesana in unico ente denominato « Consorzio per la bonifica padana e polesana », con sede in Rovigo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1970, al registro n. 17, foglio n. 368 il Consorzio di bonifica padana e il Consorzio di bonifica polesana sono fusi in unico ente denominato « Consorzio per la bonifica padana e polesana », con sede in Rovigo.

(1336)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nelle tabelle delle restituzioni applicabili il 2 luglio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. 1294/70 e il 3 luglio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1301/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 26 ottobre 1970 deve essere apportata la seguente rettifica:

pagine 7176 e 7178 - nota 3 a piè pagina:
dopo la zona III *a*) inserire:
b) Paesi dell'America del Sud.

(933)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Revoca del concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione 4 dicembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 24 dicembre 1970, con la quale è stato indetto il concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, e 6, secondo comma, del regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, i quali, per l'ammissione ai concorsi degli impiegati dell'istituto sforniti del prescritto titolo di studio, per la composizione delle commissioni esaminatrici, per le riserve dei posti, le precedenze e le preferenze, nonchè per tutto ciò che concerne il bando, le prove d'esame e l'espletamento dei concorsi, rinviano alle norme e modalità che vigono in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, il quale ha modificato le disposizioni riguardanti l'ammissione ai concorsi degli impiegati civili dello Stato sforniti del prescritto titolo di studio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le riserve dei posti, il bando di concorso, le prove d'esame e l'espletamento dei concorsi, facendo salvi dalle modifiche stesse i concorsi già indetti e per i quali alla data dell'8 gennaio 1971 sia stato pubblicato il diario delle prove scritte;

Considerato che alla data dell'8 gennaio 1971 non è stato pubblicato il diario delle prove scritte del concorso sopracitato;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 26 gennaio 1971;

Delibera:

La deliberazione 4 dicembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 24 dicembre 1970, con la quale è stato indetto il concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica, è revocata.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il presidente: DE MEO

(1649)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a dieci posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, esclusi quelli della sede di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'ammissione della donna nei pubblici uffici;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduta la legge 26 marzo 1965, n. 229, concernente l'esenzione a favore del personale militare dei limiti di età per la partecipazione a pubblici concorsi;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Considerate le attuali vacanze nel ruolo del personale della carriera di concetto - ragionieri - delle biblioteche pubbliche statali;

Dato atto che il presente provvedimento viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a dieci posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto (ragionieri) delle biblioteche pubbliche statali, esclusi quelli della sede di Roma.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei sottoindicati requisiti, che debbono essere uno per uno espressamente dichiarati nella istanza di partecipazione pena l'esclusione dal concorso. La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

A) aver conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

C) essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, a' termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà dell'amministrazione di eseguire i necessari accertamenti;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) avere l'idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

H) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Partecipazione di impiegati della carriera esecutiva

Ai sensi dell'art 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 4.

Termine per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7 nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alla riserva di posti e alla preferenza di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dallo articolo medesimo.

Infine, i titoli valutabili ai fini del concorso di cui all'ultimo comma dell'art. 10 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale nei termini tassativamente indicati dallo allegato schema e dovranno pervenire *esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno* alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - E.U.R. *entro le ore 12 del giorno* 15 *aprile* 1971.

Farà fede in proposito, soltanto la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'archivio della stessa direzione generale.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini indicati o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario del comune di residenza o da un notaio o da un cancelliere; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera (art. 12, ultimo com-

ma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 e l'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - E.U.R., entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi 25 - 00144 Roma E.U.R., sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto estratto può essere prodotto anche in copia notarile. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura etc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà attestare che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in carta legale, per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva.

Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di ragioniere e perito commerciale. Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Detta copia dovrà essere autenticata - ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in carta legale, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

10) stato di famiglia su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (per i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento ad esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 9.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quello del titolo I, capo primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356.

Art. 10.

Materie e sedi di esame

Gli esami scritti si svolgeranno *in Genova* nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consisteranno nelle seguenti prove:

Prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo e costituzionale;

b) elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

c) traduzione, con l'aiuto del dizionario, dal francese, o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato.

Gli esami orali si svolgeranno *in Roma* nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati sul seguente programma:

Prova orale:

La prova orale verterà sulle medesime materie delle prove scritte.

Il candidato, inoltre, dovrà dimostrare di possedere nozioni di ragioneria pubblica, di statistica e di legislazione sull'ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione esaminatrice dispone di un massimo di tre

decimi per effettivi servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche per un periodo non minore di sei mesi (non è valutabile, a tal fine, per gli impiegati di cui al precedente art. 3, il servizio di ruolo occorso per il conseguimento della qualifica di archivista o equiparata).

I documenti attestanti detti servizi debbono essere tassativamente posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e allegati alle istanze stesse.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali; ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso dovranno impegnarsi a raggiungere la sede che sarà loro assegnata e a rimanervi per tutto il periodo richiesto dalle esigenze dei servizi. Non sono ammesse richieste di destinazione alla sede di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1971
Registro n. 6, foglio n. 163

(Schema della domanda su carta da bollo)

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - *Divisione* III - Piazza Marconi, 25 - 00144 ROMA - E.U.R.

(Il) (La) sottoscritt . . nat. . a . (provincia di .) il . . e residente in . . . (provincia di .) via . . . . . . n. . . codice di avviamento postale . . chiede di essere ammess. . al concorso per esami e per titoli a dieci posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin. . italian. .;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (1) . . . . .;

c) di aver riportato le seguenti condanne penali (2) . . . .;

d) di avere l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego;

e) di aver adempiuto agli obblighi militari (3) . . .;

f) di essere in possesso del diploma (4) . . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . nell'anno scolastico . .;

(Il) (La) sottoscritt. . ha prestato i seguenti servizi come impiegat. . presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .

(Il) (La) sottoscritt. . fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (6) . . . .

(Il) (La) sottoscritt. . intende sostenere la prova scritta di traduzione della lingua (7) . . . .

(Il) (La) sottoscritt. . allega i seguenti titoli (8) . . .

(Il) (La) sottoscritt. . si impegna infine a raggiungere, allo atto dell'eventuale nomina, una delle seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (9) . . . . . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per tutto il periodo richiesto dalle esigenze dei servizi.

. . . li . . . . 197. .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (10) . . . . .

---

1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver compiuto il 21° anno di età, l'aspirante dovrà altresì indicare che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

2) Questa dichiarazione va fatta da coloro che hanno riportato condanne penali, nel qual caso il candidato dovrà indicare la data di ciascun provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

3) Se uomo, specifichi se ha già prestato servizio militare, ovvero se non lo ha prestato perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

4) Indicare di quale diploma di cui all'art. 2, lettera *A*) del bando di concorso il candidato è in possesso.

5) Indicare le amministrazioni e i periodi di servizio prestato. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

6) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dello art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

7) Francese, inglese o tedesco.

8) Allegare i titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del bando di concorso.

9) Le città oltre Roma (che rimane esclusa) in cui hanno sede gli istituti bibliografici statali sono le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Sassari, Torino, Venezia e Verona.

10) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1473)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a sessantasei posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto che per la carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza non debba trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 1 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970, che fa obbligo di riservare 1/6 dei posti annualmente disponibili ai concorsi per il passaggio di carriera di cui all'art. 16 dello stesso decreto presidenziale, in quanto l'amministrazione della pubblica sicurezza non ha ruoli della carriera di concetto, che è stata soppressa con la citata legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono in atto vacanti settantanove posti e che di essi quaranta risultano già messi a concorso con decreto 10 luglio 1970 tuttora in espletamento e che, inoltre, altri ventisette posti si renderanno liberi entro il 31 dicembre 1971 in dipendenza di collocamenti a riposo, per cui alla data odierna sono effettivamente disponibili sessantasei posti;

Considerato, quindi, che i detti sessantasei posti possono tutti essere messi al concorso di ammissione nella carriera direttiva di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di sessantasei posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti sessantasei posti:

A) sedici sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali;

B) due sono riservati a favore dei candidati che superano la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie di cui all'art. 10.

I posti riservati che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi altri titoli di studio;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°. Detto limite è elevato per talune categorie di cittadini, che, in virtù di speciali disposizioni di legge, hanno diritto a beneficiare di particolari elevazioni di età;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere l'idoneità psico-fisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto ed in particolare:

statura non inferiore a m. 1,64;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;

normalità del senso cromatico;

G) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite di 30 anni è altresì elevato di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

Si prescinde del tutto dal limite di età di 30 anni:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno sostenuto le prove scritte del concorso, saranno sottoposti a visita medica e psicotecnica in Roma, da parte di una commissione medica, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronunzie della commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica all'impiego dei candidati.

I candidati che lo desiderano, potranno chiedere di essere sottoposti alla suddetta visita prima delle prove scritte.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che partecipano al concorso ai sensi del primo comma del successivo art. 5, sono esonerati dalla visita medica e psicotecnica prevista dal presente articolo.

Art. 5.

Possono partecipare al presente concorso, entro il limite di un quarto dei posti e cioè, sino al numero sedici, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio di cui all'ar-

ticolo 2, purchè abbiano superato presso l'accademia del Corpo stesso il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Tale ammissione avverrà nel limite numerico indicato al comma precedente, secondo il punteggio riportato nell'esame finale del menzionato corso di applicazione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate allo stesso Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso d'iscrizione a partito, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova obbligatoria, e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere: francese, inglese o tedesco, diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che aspirano a concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B*) del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati che desiderino essere sottoposti preventivamente alla prevista visita medica e psico-tecnica, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso e saranno, a tal fine, invitati a presentarsi, in Roma, per essere sottoposti alla visita stessa, con congruo anticipo sulla data d'inizio delle prove scritte di cui al successivo art. 10.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale di pubblica sicurezza), nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma o la attestazione che il diploma stesso è in corso di compilazione.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento stesso o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o preferenza nella nomina, ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità

militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva od in carriera continuativa o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurrezza, nonchè gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante tale loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 7, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 8 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale (parte generale) e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza (testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; legge 27 dicembre 1956, n.1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesco) a scelta del candidato che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese e dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia;

4) lingue straniere (francese, inglese o tedesco) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi per ciascuna di dette materie.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti semprechè i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Archivio centrale dello Stato al piazzale degli Archivi - Eur, in fondo a viale Europa, angolo viale dell'Arte, nei giorni 14, 15 e 16 aprile 1971 e con inizio alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta ai sensi del quarto comma del precedente art. 4, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva di posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonchè quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore di talune categorie di cittadini ed in particolare dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Ai vincitori medesimi spetterà un trattamento economico mensile, costituito da: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile d'istituto, indennità di servizio speciale e

indennità d'alloggio, oltre la 13ª mensilità, le quote di aggiunta di famiglia se ammogliati e le altre competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità giornaliera per servizi di sicurezza pubblica, indennità di missione per incarichi fuori dalla ordinaria sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, saranno considerati decaduti dalla nomina.

Il direttore della divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1971

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1971
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 255

ALLEGATO

(modello della domanda, in carta bollata)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale - ROMA

Il sottoscritto . . nato il . . . a . . e residente in . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di sessantasei posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso della laurea in . . conseguita presso . . in data . ..

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . ..

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . ..

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso l'Archivio centrale dello Stato al piazzale degli Archivi - EUR, in fondo al viale Europa, angolo viale dell'Arte, nei giorni 14, 15 e 16 aprile 1971, con inizio alle ore 8, e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

10) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza.

addì .

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

. . . .

Autentica della firma

.

NB. — *A*) Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che intendano partecipare al concorso ai sensi dell'art. 5 del bando, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio riportato nello esame finale del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

B) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli, previsti dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Gli aspiranti che intendano concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B*), del bando di concorso, devono dichiarare di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

E) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove di esame facoltative che intendano eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere — francese, inglese o tedesca — diverse da quella scelta come obbligatoria).

F) Gli aspiranti che desiderino essere sottoposti preventivamente alla visita medica e psicotecnica prevista dall'art 4 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(1472)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (anno XXII - giugno 1970 - dispensa 6ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto (ruolo centrale e periferico), indetto con il decreto ministeriale 10 gennaio 1969.

(1471)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 29 gennaio 1970, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 nei giorni 19, 20 e 21 aprile 1971, alle ore otto.

(1218)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

Le prove scritte di esame del concorso a 9 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, bandito con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1970, avranno luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, nei sottonotati giorni:

12 maggio 1971, ore 8: componimento di lingua italiana;
13 maggio 1971, ore 8: computisteria e ragioneria.

(1178)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.